



COMUNE DI CEVO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

CODICE ENTE 10301

DELIBERAZIONE N° 36 del 29/04/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO UE N. 679/2016 “GENERAL DATA PROTECTION REGULATION” (GDPR) - APPROVAZIONE PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI PRIVACY.

L'anno duemilaventisei, addì ventinove del mese di Aprile alle ore 22:15, presso la sede comunale di via Roma 22, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
BRESADOLA SIMONE	SINDACO	SI
BAZZANA MASSIMILIANO	ASSESSORE E VICE SINDACO	SI
CITRONI SILVIO MARCELLO	ASSESSORE	SI

PRESENTI: 3 ASSENTI: 0

Assiste l'adunanza l'infrascritto il Segretario Comunale Dott. Matteo Tonsi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Ing. Simone Bresadola, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO UE N. 679/2016 “GENERAL DATA PROTECTION REGULATION” (GDPR) - APPROVAZIONE PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI PRIVACY.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Regolamento (UE) n. 2016/679 “General Data Protection Regulation” (GDPR) approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 27 aprile 2016 (abrogativo della vigente direttiva 95/46 CE) ha introdotto un nuovo quadro giuridico in materia di protezione dati personali, applicabile a far data dal 25 maggio 2018, ai sensi di quanto disposto dall’art. 99, paragrafo 2, del Regolamento medesimo;
- la piena applicazione della predetta normativa comunitaria determina la necessità per gli Stati dell’Unione Europea di adeguare la vigente legislazione interna in materia di tutela dati personali, oltre che la necessità da parte di tutti i soggetti/operatori, pubblici o privati che siano, che trattano dati di ottemperare alle nuove prescrizioni europee;

Atteso che le principali novità introdotte dal GDPR sono da collegarsi sostanzialmente (ex art.5, paragrafo 2) alla centralità del principio di “responsabilizzazione” (accountability, nell’accezione inglese) che può tradursi nell’*“adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione del regolamento”* (così lo intende il Garante per la Protezione dei Dati personali nella sua Guida all’applicazione del Regolamento europeo);

Tenuto conto che il Regolamento (UE) 2016/679, secondo un principio di accountability dell’Ente - obbligo di responsabilizzazione - impone ai titolari del Trattamento dei Dati una serie di adempimenti quali:

- adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a soddisfare i requisiti di protezione indicati dal Regolamento in parola ed a tutelare i diritti degli interessati;
- adottare un apposito registro delle attività di trattamento che deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate anche su richiesta, il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento sono tenuti a mettere a disposizione dell’autorità di controllo;
- aggiornare la modulistica dell’Ente al nuovo regolamento UE, con particolare riferimento alla nuova informativa;

Considerato che, così come disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, si intende per:

- *“Dato Personale”*: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale - Art.4, comma 1;
- *“Trattamento”*: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione - Art.4, comma 2;
- *“Destinatario”*: a persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell’ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento - Art.4, comma 9;

Rammentato che le norme introdotte dal Regolamento (UE) 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i titolari del trattamento dei dati personali devono adottare al fine di garantire la piena e consapevole applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali a decorrere dal 25 maggio 2018;

Considerato che la presente Amministrazione tratta quotidianamente una pluralità di dati personali, ivi compresi dati identificativi, dati appartenenti a categorie particolari relativi ad utenti, dipendenti e fornitori, nonché dati relativi a pagamenti, emolumenti, tributi e compensi;

Dato atto che:

- tali trattamenti sono effettuati da personale autorizzato ai sensi dell'art.29 del Regolamento (UE) 2016/679 rubricato in *“Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento”*, nel rispetto del segreto d'ufficio, del segreto professionale e dei diritti dell'interessato, di cui agli articoli dal n.12 al n.22 del “GDPR”;
- il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di cui all'art.5 del GDPR, ed in particolare ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza;
- ai sensi dell'art.12 rubricato in *“Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato”* del Regolamento *de quo*, il Titolare del trattamento è tenuto ad agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato ed a fornire riscontro alle richieste presentate ai sensi degli articoli da 15 a 22 entro un mese dal ricevimento delle stesse, salvo proroga nei casi previsti dalla normativa vigente;

Tenuto conto che il comma 3 del suddetto art.12 disciplina, poi, le modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato ed espressamente prevede che *“Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.”*;

Considerato, pertanto, necessario:

- adottare una corretta e strutturata procedura di gestione delle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato, ai sensi degli articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, che fornisca puntuale definizione di compiti, responsabilità e modalità operative, nonché l'individuazione dei soggetti coinvolti nel processo, al fine di garantire una gestione uniforme, trasparente e tempestiva delle istanze pervenute al Titolare del trattamento;
- dotarsi di una procedura che disciplini le fasi di ricezione, registrazione, istruttoria e riscontro delle richieste, assicurando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, nonché adeguati livelli di sicurezza e tracciabilità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla natura dei dati trattati;

Vista la documentazione, predisposta dal Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) dell'Ente nell'ambito delle funzioni di supporto e consulenza al Titolare del trattamento, inerente la procedura di gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, costituiti dall'allegato denominato *“Procedura diritti degli Interessati”* e dal *“Modello per esercizio diritti in materia di protezione dei dati personali”*, entrambi acclusi alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Atteso, infine, che l'adozione di idonee misure organizzative e procedurali in materia di protezione dei dati personali costituisce attuazione concreta del principio di responsabilizzazione (*accountability*) posto a carico del Titolare del trattamento e che tale principio impone al medesimo di essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento alle disposizioni normative vigenti;

Ritenuto, per quanto esposto in premessa narrativa, di approvare la documentazione inerente la procedura per la gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, nonché il modulo per la presentazione delle relative istanze, quali strumenti operativi idonei a garantire una gestione uniforme, trasparente e tempestiva delle richieste pervenute al Titolare del trattamento, così come consueti nei testi acclusi al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Dato atto che sulla presente proposta non è dovuto il parere di regolarità contabile, in quanto trattasi di atto che non determina riflessi di natura economico-finanziaria o contabile;

Con voto favorevole ed unanime ed espresso nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di approvare** la documentazione inerente la procedura per la gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, nonché il modulo per la presentazione delle relative istanze, quali strumenti operativi idonei a garantire una gestione uniforme, trasparente e tempestiva delle richieste pervenute al Titolare del trattamento, così come consueti nei testi acclusi al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. **di disporre** la massima diffusione e l'osservanza della presente procedura da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di trattamento dei dati personali, affinché ne curino la tempestiva comunicazione e attuazione nei confronti di tutto il personale dipendente;
4. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi della normativa vigente;
5. **di dare atto**, altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;

Infine, la Giunta dell'Unione, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Ing. Simone Bresadola

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 16/05/2026 giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Alberto Bernardi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69*).

Lì, 16/05/2026

Il Funzionario Incaricato
F.to Barbara Bazzana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (*articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000*)

è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000*).

Lì, 16/05/2026

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Alberto Bernardi

COPIA PER ALBO

Cevo, 16/05/2026